N. 1 | Gennaio 2019

L'Approfondimento

CBA

Tax

Client briefing

Gennaio 2019

SOMMARIO

1. Introduzione 1
2. Sterilizzazione clausola di salvaguardia relativa all'aliquota IVA ordinaria e "ridotta" 1
3. Deducibilità degli interessi passivi per le imprese immobiliari 1
4. Aumento della percentuale di deducibilità IRES/IRPEF dell'IMU 2
5. La tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in nuova occupazione 2
6. Imposta sui servizi digitali 2
7. Proroga dell'iperammortamento 3
8. Detrazioni fiscali per riqualificazioni energetiche 3
9. Riformulazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo 3
10. Credito d'imposta per la formazione 4.0 4
11. Modifiche al regime dei PIR 4
12. Somme investite in start-up innovative: incremento della deduzione IRES 4
13. Fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali 5
14. Rivalutazione dei beni d'impresa 5
15. Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni 5
16. Perdite su crediti e IFRS 9 5
17. Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali 6
18. Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali 6
19. Abrogazione dell'ACE 6
20. Retroattività dell'articolo 20 del D.P.R. 131/1986 6
21. Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP 6
Modifiche rilevanti rivolte alle persone fisiche ... 6

Legge di Bilancio 2019

1. Introduzione

Sperando di fare cosa gradita, riepiloghiamo nel seguito le principali novità fiscali che interessano le società di capitali contenute nella Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ("**Legge di Bilancio 2019**"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019.

2. Sterilizzazione clausola di salvaguardia relativa all'aliquota IVA ordinaria e "ridotta"

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 2), in relazione all'aumento delle aliquote IVA ordinaria e "ridotta" disciplinato dalla clausola di salvaguardia di cui alla L. 190/2014, prevede la sterilizzazione dell'incremento per il periodo di imposta 2019 ed una rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi. Pertanto, per l'esercizio 2019 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22% e quella ridotta in misura pari al 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti legislativi che conducano ai medesimi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, a partire dal 1° gennaio 2020 l'aliquota ordinaria è incrementata al 25,2% e l'aliquota ridotta al 13%. A partire dal 1° gennaio 2021, l'aliquota ordinaria sarà ulteriormente innalzata al 26,5%.

3. Deducibilità degli interessi passivi per le imprese immobiliari

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 7 e 8) ripristina, per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le disposizioni ai sensi delle quali i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR per gli interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

4. Aumento della percentuale di deducibilità IRES/IRPEF dell'IMU

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 12) prevede un aumento dal 20% al 40% della percentuale di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dall'IRES e dall'IRPEF. Analogamente, divengono deducibili nella medesima misura anche l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

5. La tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in nuova occupazione

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 28 al 34) introduce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (i.e. dal 2019 per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare), un regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi e/o per l'incremento dell'occupazione destinati a strutture produttive in Italia. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (**"TUIR"**) può essere assoggettato ad un'aliquota IRES del 15 per cento per la parte corrispondente agli utili conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nel periodo d'imposta precedente, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili[1], nei limiti dell'importo corrispondente alla somma tra:

- gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex articolo 102 del TUIR; e
- il costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Di fatto, l'agevolazione consente di assoggettare ad aliquota IRES ridotta l'importo corrispondente al minore tra:

1. l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili, e
2. la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.

Se il reddito imponibile di un esercizio è negativo (perdita fiscale) non è possibile fruire dell'agevolazione e l'importo non utilizzato corrispondente al reddito potenzialmente agevolabile può essere riportato a nuovo.

Sono esclusi dall'agevolazione i beni immobili (terreni e fabbricati) ed i veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, vale a dire i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, nonché i beni immateriali.

6. Imposta sui servizi digitali

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 35 al 50) istituisce l'imposta sui servizi digitali e, contestualmente, abroga la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (mai entrata in vigore in mancanza di Decreti attuativi del MEF) relativa alla c.d. "web tax".

Sono assoggettati all'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività di impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell'anno solare, registrino un ammontare complessivo di ricavi, di qualunque natura e ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di Euro e, contemporaneamente, conseguano ricavi derivanti da servizi digitali effettuati in Italia non inferiori a 5,5 milioni di Euro.

Sotto il profilo oggettivo, l'imposta si applica ai ricavi rinvenienti dai servizi digitali "localizzati" nel territorio dello Stato e riguardanti (i) la veicolazione di spazi pubblicitari su un'interfaccia digitale, (ii) la messa a disposizione degli utenti di una interfaccia digitale multilaterale che permetta loro di scambiare beni e servizi o di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi e (iii) la trasmissione di dati raccolti direttamente dagli utenti.

L'imposta dovuta è determinata, su base trimestrale, applicando l'aliquota del 3% al valore dei ricavi tassabili, assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette. Non

[1] Il comma 29 definisce le riserve di utili non disponibili come le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione.

sono tassati i ricavi derivanti da servizi digitali prestati a favore di società appartenenti al medesimo gruppo (controllanti, controllate, ovvero soggette a comune controllo). I soggetti passivi sono tenuti a versare l'imposta entro il mese successivo al trimestre di riferimento. È altresì previsto l'obbligo, in capo ai prestatori di servizi, di presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati, entro il quarto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Si demanda ad un apposito decreto l'approvazione delle disposizioni di attuazione, da emanare entro il 30 aprile 2019 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.

7. Proroga dell'iperammortamento

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 60 al 65), al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", proroga le disposizioni relative al c.d. iperammortamento[2] agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo dell'acquisizione. Per effetto della Legge di Bilancio 2019, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti non si applica più nella misura unica del 150%, ma è differenziata in relazione all'ammontare degli investimenti così come di seguito riportato:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Non si applicano invece maggiorazioni del costo per la parte degli investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.

La maggiorazione per i beni immateriali è confermata in misura pari al 40% per i soggetti che beneficiano della proroga dell'iperammortamento.

8. Detrazioni fiscali per riqualificazioni energetiche

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 67) proroga la detrazione IRPEF ed IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. "eco-bonus"). La detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019. Solo per alcune tipologie di interventi è prevista un'aliquota ridotta al 50%, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (si veda articolo 1, comma 3, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

9. Riformulazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 70 al 72) ridefinisce le regole per la determinazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ("**R&D**") disciplinato dall'articolo 3 del D.L. 145/2013.

Di seguito si espongono le novità di maggior rilievo.

- Per il calcolo del credito R&D sulle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (*i.e.* dal 2019 per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare), cambiano le percentuali applicabili sulle eccedenze di costi sostenuti rispetto alla media del triennio 2012-2014.

  La percentuale del 50% viene mantenuta esclusivamente per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività e per le spese derivanti da contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con Start-up e PMI innovative, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'azienda committente.

[2] Di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di Bilancio 2017").

Per tutte le altre spese ammissibili si applica l'aliquota del 25%.

- Vengono introdotti degli adempimenti formali applicabili già per la fruizione del credito R&D maturato nel corso dell'anno 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. Infatti, l'utilizzo in compensazione del credito R&D viene subordinato alla preventiva certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio. Inoltre viene introdotto l'obbligo, per le società beneficiarie del credito R&D, di predisporre una relazione tecnica illustrativa, per ciascun periodo d'imposta, del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. Anche quest'ultimo obbligo documentale deve essere adempiuto già per il credito R&D maturato nel corso del 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
- L'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun periodo d'imposta viene ridotto da Euro 20 milioni ad Euro 10 milioni.

10. Credito d'imposta per la formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 78 all'81) proroga, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, rimodulandone le percentuali sulla base di criteri dimensionali. Alle piccole imprese il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili mentre alle medie imprese nella misura del 40%; in entrambi i casi è previsto un limite massimo annuo di Euro 300.000. Alle grandi imprese[3] il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuo di Euro 200.000 e nella misura del 30%.

11. Modifiche al regime dei PIR

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 211 al 215) prevede che per i piani di risparmio a lungo termine ("**PIR**") costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, in ciascun anno solare di durata del piano e per almeno i due terzi dell'anno medesimo, le somme ed i valori devono essere investiti per almeno il 70% del loro valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo.

Inoltre, la suddetta quota del 70% deve essere investita (i) per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, (ii) per almeno il 30% in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e (iii) per almeno il 5% in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti in Italia oppure nell'UE o nello SEE. Inoltre, gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali devono essere emessi da PMI.

È demandata ad apposito D.M., da adottare entro 120 giorni dal 1° gennaio 2019, la definizione delle disposizioni attuative.

12. Somme investite in start-up innovative: incremento della deduzione IRES

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 218 e 220) apporta modifiche all'agevolazione di cui all'articolo 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che prevede una deduzione ai fini IRES ed una detrazione ai fini IRPEF per i soggetti che investono somme nel capitale delle start-up innovative.

[3] Imprese che non soddisfano i requisiti stabiliti dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che all'articolo 2 definisce: "La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.".

In particolare:

- viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota della deduzione/detrazione;
- viene introdotta un'aliquota al 50% per i soggetti IRES che acquistano l'intero capitale sociale di una start-up innovativa e detengono il relativo investimento per almeno tre anni.

La norma prevede l'entrata in vigore delle predette modifiche già dall'anno d'imposta 2019; tuttavia le stesse diverranno efficaci solo a seguito di autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13. Fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 354) stabilisce che le fatture elettroniche emesse a consumatori finali siano messe a disposizione, su richiesta di questi ultimi, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

14. Rivalutazione dei beni d'impresa

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 940 al 950) ripropone, per le imprese che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile ed i principi contabili nazionali, la possibilità di rivalutare – in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2426 del codice civile - i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, con esclusione degli immobili che costituiscono rimanenze. Tale rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2017, il cui termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019, deve riguardare tutti i beni rientranti nella medesima categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Al fine del riconoscimento ai fini IRES ed IRAP del maggior valore dei beni dovrà essere versata, in un'unica rata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in cui è effettuata la rivalutazione, un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili. Detti maggiori valori assumeranno rilevanza fiscale, in termini generali, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e dall'inizio del quarto esercizio successivo per il calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza in sede di realizzo. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva di IRES ed IRAP del 10%.

15. Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1056) modifica il regime transitorio previsto per banche ed assicurazioni in merito alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti. La deducibilità ai fini IRES ed IRAP del 10% delle svalutazioni e delle perdite su crediti iscritte a tale titolo in bilancio fino al periodo d'imposta 2014, e non ancora dedotte sulla base della previgente disciplina, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Di conseguenza, per il 2018 la deducibilità si limita a perdite e svalutazioni di periodo e non sono da considerare le quote delle perdite pregresse in corso di "smaltimento". Per completezza, si segnala che ai sensi del comma 1065, dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2019, ai fini della determinazione dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non si deve tenere conto delle predette disposizioni.

16. Perdite su crediti e IFRS 9

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 1067 al 1069) interviene sui criteri di deducibilità che interessano i maggiori accantonamenti al fondo a copertura delle perdite verso la clientela effettuati sulla base dell'applicazione delle nuove stringenti regole previste dall'IFRS 9 per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle "perdite attese", previsto dal già citato IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dello stesso, saranno deducibili ai fini IRES ed IRAP in dieci rate annuali costanti, a partire dal bilancio 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

17. Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1071) inserisce nel D.Lgs. 38/2005 l'articolo 2-bis ai sensi del quale, le società non quotate, rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, hanno la facoltà e non l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali. Tale facoltà decorre dall'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

Si segnala che non è stata estesa la facoltà di applicare i principi contabili internazionali alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile. Le stesse rimangono quindi escluse dall'ambito di applicabilità degli IAS/IFRS.

18. Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1079) interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) e che risultano non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017. L'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l'orizzonte temporale ed in base alle percentuali previste dalla norma in esame, in deroga alla disciplina generale, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Pertanto nessuna deduzione è concessa per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

19. Abrogazione dell'ACE

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1080) abroga l'ACE, l'agevolazione che dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 consentiva una deduzione dal reddito proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto al patrimonio in essere al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il medesimo comma stabilisce che è consentito, sulla base della previgente normativa, il riporto delle eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, pertanto, si potrà ancora determinare l'importo fruibile di deduzione ACE con coefficiente all'1,5%.

20. Retroattività dell'articolo 20 del D.P.R. 131/1986

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1084) qualifica come interpretazione autentica, conferendole efficacia retroattiva, l'articolo 1, comma 87, della Legge di Bilancio 2018 che ha modificato l'articolo 20 del D.P.R. 131/1986 ("**TUR**"), limitando così l'attività riqualificatoria dell'Amministrazione Finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione. In breve, a seguito dell'entrata in vigore della predetta disposizione, non sarà più possibile riqualificare, ai sensi dell'articolo 20 del TUR, atti stipulati anche prima del 1° gennaio 2018, sulla base di atti collegati o di elementi ultratestuali.

21. Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 1085 al 1087) abroga l'articolo 21 della L. 190/2014, il quale prevedeva la possibilità di fruire di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell'ammontare dell'IRAP lorda, per i soggetti che determinavano il valore della produzione netta ai fini IRAP ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. 446/1997 e che non si avvalevano di lavoratori dipendenti.

Viene inoltre abrogata la deduzione forfetaria IRAP determinabile sulla base del numero di dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3, del D.Lgs. 446/1997.

****

Modifiche rilevanti rivolte alle persone fisiche

Di seguito illustriamo brevemente due rilevanti novità fiscali che interessano soggetti passivi IRPEF introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Definizione dei ruoli da omesso versamento

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, dal comma 184 al 199) introduce una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati e non versati. La definizione dei ruoli è circoscritta ai carichi derivanti dall'attività di controllo volta alla liquidazione automatica dell'imposta ai fini IRPEF ed ai fini IVA (rispettivamente, di cui all'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54-bis D.P.R. 633/1972), trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017. Sono interessate alla definizione le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Ciò si verifica nei casi in cui l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a Euro 20.000. Si sottolinea che detti carichi non devono coincidere con quelli rientranti nella definizione agevolata delle cartelle prevista dal D.L. 119/2018 (c.d. "Decreto Fiscale").

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate - Proroga

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 1053 e 1054) proroga per il periodo di imposta 2019 la facoltà, per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori del regime di impresa alla data del 1° gennaio 2019.

In aggiunta, vengono differenziate ed incrementate le aliquote dell'imposta sostitutiva rispetto all'unica, pari all'8%, in vigore fino all'anno 2018. In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applichi l'aliquota del:

- 11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, co.1, lett. c), TUIR;
- 10% per le partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 67, co.1, lett. c-bis), TUIR e per i terreni (agricoli o edificabili).

A tal fine occorre che, entro il 1° luglio 2019, un professionista abilitato rediga ed asseveri una perizia di stima della partecipazione o del terreno e che, entro la medesima data, il contribuente versi l'imposta sostitutiva per l'intero ammontare ovvero, in ipotesi di rateizzazione, la prima delle tre rate di pari importo.

Contatti

20122 **MILANO**

Galleria San Carlo, 6
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816

00198 **ROMA**

Via Guido D'Arezzo, 18
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921

35137 **PADOVA**

Galleria dei Borromeo, 3
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979521

30135 **VENEZIA**

Santa Croce, 251 - Palazzo Condulmer
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469

80539 **MÜNCHEN**

Ludwigstraße 10
Tel. +49 (0) 89 99016090
Fax +49 (0) 89 990160999

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.